

Publicato il 28/02/2020

N. 00218/2020 REG.PROV.CAU.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore a Palermo, via Benedetto Gravina n. 56;

contro

il Ministero dell'Interno, la Questura di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6, sono per legge domiciliati;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento emesso dal Questore di Palermo in data 5 settembre 2019 e notificato in data 18 settembre 2019, individuato nella “-OMISSIS-”, mediante il quale è stata rigettata, “l’istanza di rinnovo dei permesso di soggiorno”;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e conseguenti a detto provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimato;

Visto il decreto -OMISSIS-, con il quale la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha accolto la relativa istanza, con ammissione in via provvisoria;

Viste le ordinanze collegiali istruttorie n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con la citata ordinanza n.-OMISSIS-, reiterata con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata disposta l'acquisizione, dalla resistente Questura di Palermo, di "un rapporto informativo sui fatti di causa, corredato di tutta la relativa documentazione e, in particolare, di copia dei seguenti atti: a) gli atti relativi agli accessi effettuati presso il datore di lavoro, per il quale il ricorrente ha indicato di prestare attività lavorativa come lavoro domestico; b) la comunicazione di avvio del procedimento, datata 26 novembre 2018, indicata nelle premesse dell'atto impugnato, con la prova dell'avvenuta ricezione; c) ogni altro atto o documento utile per la decisione dell'istanza cautelare";

- il suddetto ordine istruttorio non risulta essere stato adempiuto;

Considerato che:

- l'istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato è stata respinta per la ritenuta fittizietà del rapporto di lavoro indicato;

- in mancanza della documentazione richiesta all'Amministrazione, e tenuto conto di quella depositata dal ricorrente, le censure dedotte presentano profili di *fumus boni iuris*, avuto riguardo quantomeno alla mancata comunicazione di avvio del procedimento datata 26 novembre 2018 – indicata nelle premesse dell'atto impugnato – in ordine alla quale, seppure richiesta, non è stata fornita la prova dell'avvenuta ricezione da parte del ricorrente; nonché, agli orari degli accessi effettuati (v. premesse provvedimento impugnato; v. quanto alla documentazione

relativa al rapporto di lavoro: denuncia rapporto di lavoro INPS del -OMISSIS-; versamento contributi per il 1°, 2° e il 3° trimestre 2018; bollettini);

Ritenuto, pertanto, che:

- al danno prospettato può evitarsi disponendo il riesame dell'atto impugnato da parte della Questura di Palermo, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura dell'interessato, se anteriore, della presente ordinanza;
- al fine di evitare che il ricorrente, nelle more, possa subire un pregiudizio irreparabile, avuto riguardo alle conseguenze derivanti dall'irregolarità del soggiorno nel territorio nazionale, va sospesa a tali fini l'efficacia del provvedimento impugnato fino all'esito del disposto riesame;
- va fissata la data della discussione del merito del ricorso;
- le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza – anche tenendo conto della condotta processuale delle resistenti Amministrazioni, successiva al reiterato ordine istruttorio – e vengono liquidate come da dispositivo, con la precisazione che, poiché parte ricorrente è stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, il relativo pagamento dovrà, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/ 2002, essere effettuato a favore dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza:

- a) accoglie l'istanza cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe, nei termini di cui in motivazione e ai fini del riesame;
- b) sospende l'efficacia del provvedimento impugnato secondo quanto precisato in motivazione;
- c) fissa, per la discussione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2020, ore di rito;

d) condanna le resistenti Amministrazioni al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 900,00 (euro novecento/00) oltre oneri accessori come per legge, disponendo, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO